



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Webmarketing e corsi di formazione: come fare?

Autore: Redazione | 31/03/2018



Sono una consulente e mi occupo di social media marketing. Vorrei iniziare a fare formazione riguardante i social media a livello nazionale, la promozione avverrà tramite social attraverso la creazione di campagne ad hoc. Sono Coach certificata da Facebook, ho eseguito il master executive all'università in relazioni pubbliche d'impresa, ma non sono laureata. Posso farlo o necessito di autorizzazioni particolari? Verranno costruite delle "aule" virtuali (tramite i webinar) o fisiche in sale conferenze presso hotel. Vorrei prevedere un test finale,

consegnare delle certificazioni di livello create a mio nome (es. livello gold, silver etc) e rilasciare attestati di partecipazione con il tema riguardante es. pagine facebook e strumenti di gestione a mio nome utilizzando il mio brand (il mio nome e cognome). Tutto questo è possibile?

Nulla vieta alla lettrice di intraprendere l'attività che ha descritto nel quesito. Gli adempimenti maggiori sono di

natura fiscale in quanto, traendo profitto dall'organizzazione dei corsi di formazione, avrà bisogno di aprire una partita iva. Infatti, sarà obbligata a fatturare tutti i pagamenti ricevuti.

Nello specifico, il **Codice Ateco** è il 85.59.20, riferito proprio ai **corsi di formazione** e ai corsi di aggiornamento professionale. Ancora più nel dettaglio, il codice ricomprende le seguenti attività:

- corsi di formazione in informatica;
- corsi di formazione per chef, albergatori e ristoratori;
- corsi di formazione per estetiste e parrucchieri;
- corsi di formazione per riparazione di computer;
- corsi di primo soccorso, antincendio, rls (acronimo di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), rspp (responsabile del servizio protezione e prevenzione).

La lettrice potrà accedere al regime forfettario con aliquota al 15% se la sua attività non supera la soglia di ricavi annuale pari a trentamila euro.

Occorre precisare che per questo codice attività non è prevista l'iscrizione alla gestione separata Inps.

Di conseguenza, sarà necessaria l'apertura di attività imprenditoriale iscritta presso la **Camera di Commercio** di competenza, con conseguente pagamento dei contributi fissi trimestrali.

Qualora la lettrice avesse anche un lavoro da dipendente a tempo pieno, sarà esentata dal versamento di questi contributi.

Se l'attività non viene svolta in forma imprenditoriale, ma con carattere professionale e di consulenza, può essere scelto un altro codice attività che preveda l'iscrizione alla Gestione separata Inps, pagando i contributi in base al fatturato prodotto. In quest'ultima circostanza, il codice Ateco scelto potrebbe essere uno a carattere più generale come il 85.59.90, che corrisponde a Altri servizi di istruzione nca (non classificabili altrove).

In questa attività rientrano:

- centri che offrono corsi di recupero
- servizi di tutoraggio universitario
- corsi di preparazione agli esami di abilitazione professionale
- formazione religiosa
- corsi di salvataggio
- corsi di sopravvivenza
- corsi di lettura veloce

Da quanto esposto nel quesito, sembra a parere dello scrivente più appropriato il primo codice enunciato, cioè il numero 85.59.20.

Adempiuti questi oneri di tipo fiscale (per i quali si suggerisce alla lettrice, ad ogni buon conto, di farsi assistere da un commercialista), potrà intraprendere la sua attività.

Per quanto concerne gli **attestati**, è libera di rilasciarli, sebbene la loro valenza sia tutta da verificare. Quello che si intende dire è che, a meno che la lettrice non riesca ad ottenere una convenzione, gli attestati non saranno riconosciuti.

Dal punto di vista normativo, la legge nazionale che disciplina la formazione professionale è la numero 845/78. La legge detta soltanto i principi entro cui la normativa di dettaglio regionale dovrà muoversi.

Per le professioni riconosciute, cioè regolamentate (es.: fisioterapista), esistono appositi corsi di formazione obbligatori e scuole professionali riconosciute che li organizzano. Queste scuole devono avere determinati standard, quindi non chiunque può permettersi di insegnare le professioni e rilasciare un attestato. Bisogna considerare, infatti, che un corso di formazione completo può durare anche anni.

Il punto, quindi, è capire se la figura che i suddetti corsi andrebbe a formare sia riconosciuta (cioè, regolamentata) dalla legge. Se lo fosse, la lettrice potrebbe organizzare i corsi soltanto previa formale abilitazione rilasciata da istituti convenzionati, e la durata della formazione sarebbe fissata per legge.

Dopo un'attenta ricerca, si può dire di non aver trovato alcun riferimento normativo a proposito della figura professionale che la lettrice andrebbe a formare. Non essendo una professione regolamentata, quindi, non esiste un monte ore obbligatorio, né determinati requisiti specifici a livello statale per poter organizzare un corso di formazione.

La legge dice che per le professioni non regolamentate non si deve essere in possesso di specifiche facoltà per svolgere insegnamento. Basta infatti aver appreso una materia per avere il diritto di esercitarla, ovviamente dimostrando che la si è effettivamente appresa prima di poterla insegnare a terzi.

Con particolare riguardo agli attestati, l'art. 14 della summenzionata legge dice che: « *Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita. Tali prove finali, che devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 18, primo comma, lettera a)- sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale. Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi*».

Nel caso specifico, però, la legge della Regione della lettrice sull'ordinamento della formazione professionale non disciplina l'attività promossa. Pertanto, quest'ultima potrà organizzare i corsi di formazione, nel rispetto delle norme fiscali, ma i suoi attestati non avranno valore giuridico: la validità degli attestati, infatti, è sempre associata al contesto delle leggi regionali.

A questo punto, la lettrice potrebbe stipulare una convenzione con la sua regione, anche se potrebbero esserci delle difficoltà. L'art. 12 della legge regionale, dopo aver affermato che: *« Per l'attuazione degli interventi formativi previsti nel programma pluriennale e nel piano annuale, la Regione può stipulare convenzioni con enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, e degli imprenditori o di associazioni ed enti con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo»*, precisa che suddette convenzioni possono essere stipulate a patto che i soggetti convenzionati, tra gli altri requisiti, non perseguano scopo di lucro.

La legge poi dice che: *«Agli allievi dei corsi di formazione professionale che abbiano superato le prove finali è rilasciato un attestato di qualifica o di specializzazione ai sensi e per gli effetti della legge n. 845/1978. L'attestato dovrà conformarsi al modulo ufficiale predisposto dalla Giunta regionale [...]»*.

L'art. 40 della stessa legge regionale afferma che: *«La Regione può riconoscere attività di formazione professionale svolte da enti, associazioni e organizzazioni anche non convenzionate. Tale riconoscimento, da cui non può sorgere alcun diritto a contributi e finanziamenti regionali, è accordato su istanza del soggetto gestore dei corsi. A tal fine si richiede:*

- che i corsi siano compatibili con i piani regionali di formazione professionale;*
- che l'ente disponga di strutture logistiche idonee, attrezzature, capacità organizzative;*
- che le rette di frequenza siano ritenute congrue;*
- che il personale impiegato sia in possesso dei necessari requisiti e venga assunto nel rispetto delle norme contrattuali vigenti»*.

L'art. 41 aggiunge: *«A coloro che frequentano i corsi previsti nel presente art.*

viene rilasciato previo superamento di una prova finale, un attestato di frequenza e profitto sul modello approvato dalla Giunta regionale, vistato, su richiesta del soggetto gestore, dall'Assessorato al ramo».

In buona sostanza, anche non ottenendo la convenzione ma solo un semplice riconoscimento, è possibile rilasciare attestati che abbiano valore giuridico. Per corso libero si intende un percorso formativo giuridicamente riconosciuto, ma non finanziato da risorse pubbliche. Nella specie, il costo d'iscrizione e partecipazione alle attività di formazione dovrà essere totalmente a carico dei partecipanti.

Alla luce di quanto detto, a meno che la lettrice non riesca ad ottenere una convenzione regionale oppure un riconoscimento, si ritiene che gli attestati rilasciati a seguito della frequentazione dei suoi corsi non abbiano un preciso valore, nel senso che non sono "spendibili" altrove, né riconosciuti dallo Stato. A ben vedere, d'altronde, la formazione che la lettrice offre sfugge ad una qualificazione normativa precisa e, pertanto, non rientrando tra le professioni regolamentate, è da dubitare che possa ottenere una convenzione o un riconoscimento.

In altre parole, non sembra che la suddetta attività di formazione possa rientrare nella definizione di formazione professionale.

Tra l'altro, la normativa statale e locale sopra vista va ancora integrata con quella locale della provincia della lettrice, la quale avrà sicuramente predisposto un regolamento d'attuazione. Anche in questo caso, cioè qualora la stessa volesse ottenere un riconoscimento per organizzare un corso libero, cioè non sovvenzionato ma pagato dai partecipanti, sono richiesti requisiti stringenti (idoneità delle strutture, determinata qualifica giuridica del promotore, ecc.).

Tirando le somme di quanto finora detto, la lettrice potrà comunque organizzare la formazione come attività

economica svolta per suo conto, purché rispetti il regime fiscale sopra descritto. I corsi e gli attestati non avranno alcuna validità giuridica.

*Articolo tratto dalla consulenza resa dall'avv. **Mariano Acquaviva***